



Procedura per la gestione delle segnalazioni Whistleblowing delle società del Gruppo Iliad Italia

(Allegato 2 ai Modelli di Organizzazione,
Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001
delle società Gruppo Iliad Italia)

Indice

1. Scopo & Ambito di applicazione	4
2. Finalità	4
3. Riferimenti	5
La presente Procedura recepisce quanto previsto dal/dalle:.....	5
4. Cos'è una segnalazione whistleblowing?	5
5. Chi può effettuare una Segnalazione?	7
6. Contenuto della Segnalazione	7
7. Invio delle Segnalazioni	8
8. Segnalazioni e segreto professionale	9
9. La Piattaforma delle società del Gruppo Iliad Italia dedicata alle Segnalazioni	10
10. Trattamento delle segnalazioni pervenute tramite il Portale	11
Conservazione della documentazione	12
11. Tutele	13
12. Trattamento delle segnalazioni ricevute per mezzo di canali non ufficiali	15
13. Sistema disciplinare	16



1. Scopo & Ambito di applicazione

L'art. 6, comma 2 *bis* del D.lgs. 231/01, come aggiornato dal D.lgs. 24/2023 attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, stabilisce i requisiti di un idoneo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 ("Modello ex Decreto 231") che deve prevedere, *inter alia*, l'implementazione di **idonei canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo** a sanzionare il mancato rispetto delle misure dettate dalla normativa applicabile e indicate nel Modello ex Decreto 231.

La presente procedura per la gestione delle segnalazioni *whistleblowing* ("Procedura") si applica a **Iliad Holding S.p.A., Iliad Italia S.p.A., Iliad Customer Care S.r.l.** e a ogni altra società facente parte del Gruppo Iliad Italia ("Gruppo Iliad Italia") e ha lo scopo di implementare e disciplinare un sistema di segnalazioni di irregolarità nell'ambito dell'attività svolta dal Gruppo Iliad Italia coinvolgendo tutti gli amministratori, dipendenti, collaboratori e le terze parti in un'attività di contrasto dell'illegalità, attraverso una partecipazione attiva e responsabile.

2. Finalità

La presente Procedura disciplina la gestione del processo di ricezione, analisi, trattamento e conservazione di segnalazioni cc.dd. "*whistleblowing*" relative a possibili reati, comportamenti illeciti o di qualunque condotta irregolare o contraria alle procedure aziendali, che ledono l'integrità del Gruppo Iliad Italia, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo, commessi:

- dagli amministratori, dai dirigenti e/o dagli altri soggetti in posizione c.d. apicale del Gruppo Iliad Italia;
- dai dipendenti delle società del Gruppo Iliad Italia a prescindere dal rapporto contrattuale in essere ivi inclusi tirocinanti e stagisti;
- da soggetti esterni (collaboratori, rappresentanti, consulenti, fornitori, partner, etc.) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito di aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Società.

Inoltre, con la presente Procedura si intende disciplinare le modalità di effettuazione delle segnalazioni e le tutele che ciascuna società del Gruppo Iliad Italia assicura ai segnalanti, ai segnalati e a tutti i soggetti coinvolti nella segnalazione, nelle more dell'accertamento della fondatezza della segnalazione e di eventuali responsabilità.

Ciascuna società del Gruppo Iliad Italia intende infatti garantire che i destinatari delle segnalazioni tratteranno con confidenzialità le informazioni oggetto della segnalazione, l'identità del segnalante, del segnalato e/o dei soggetti comunque coinvolti nella segnalazione, nel rispetto assoluto della normativa applicabile e,



quindi, dei principi di riservatezza e di protezione delle informazioni, nonché della normativa posta a tutela dei lavoratori e della privacy *pro tempore* vigente.

3. Riferimenti

La presente Procedura recepisce quanto previsto dal/dalle:

- Modello 231 delle società del Gruppo Iliad Italia nella versione *pro tempore* vigente;
- Codice Etico e Codice di Condotta Anticorruzione del Gruppo Iliad Italia nella versione *pro tempore* vigente;
- Procedure e politiche interne del Gruppo Iliad Italia nella versione *pro tempore* vigente;
- D. Lgs. 231/2001 (“Decreto 231”);
- D. Lgs. 196/03 così come modificato dal D.lgs 10 agosto 2018, n. 101 (“Codice Privacy”)
- Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) e ogni altra normativa *pro tempore* applicabile in materia di protezione dei dati personali;
- D. Lgs. 24/2023 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 (“Decreto Whistleblowing”);
- Linee Guida ANAC *whistleblowing* approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

4. Cos'è una segnalazione whistleblowing?

Per segnalazione whistleblowing (“Segnalazione”) si intende qualsiasi notizia riguardante possibili o presunti reati, illeciti o condotta irregolare o non conforme a quanto stabilito dal Decreto 231, dal Decreto Whistleblowing, dal Codice Etico, dal Codice di Condotta Anticorruzione, dal Modello ex Decreto 231 e dalle procedure interne *pro tempore* implementate dal Gruppo Iliad Italia.

In particolare, le violazioni che possono essere segnalate ai sensi del Decreto Whistleblowing devono avere ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della società, di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo del Gruppo Iliad Italia, e che consistono in:

1. condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 o violazioni del Modello, del Codice di Condotta Anticorruzione e delle procedure aziendali a presidio delle aree a rischio e strumentali individuate nel Modello, che non rientrano negli illeciti di seguito indicati;
2. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali (così come richiamati nel Decreto Whistleblowing) relativi ai seguenti settori:

- a) appalti pubblici;
 - b) servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - c) sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti;
 - d) tutela dell'ambiente;
 - e) radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - f) sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - g) salute pubblica;
 - h) protezione dei consumatori;
 - i) tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
3. atti o omissioni costituenti frode (o altra attività illegale) che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, così come indicati nel Decreto Whistleblowing;
4. atti o omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società, così come indicati nel Decreto Whistleblowing;
5. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 2), 3) e 4).

La Segnalazione può, altresì, riguardare:

- 1) condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
- 2) attività illecite non ancora compiute che il segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti, precisi e concordanti;
- 3) fondati sospetti inerenti alle informazioni di cui ai precedenti numeri 1) e 2).

Ai sensi della presente Procedura possono in ogni caso essere oggetto di segnalazione anche le condotte illecite rilevanti ai sensi del Codice Etico che non rientrano negli illeciti di cui al Decreto Whistleblowing sopra indicati.

Per espressa previsione legislativa, non possono formare oggetto di segnalazione ai sensi della presente Procedura:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri

rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;

- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

5. Chi può effettuare una Segnalazione?

In linea con le disposizioni previste dal Decreto Whistleblowing, possono effettuare una Segnalazione:

1. i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi che svolgono o hanno svolto la propria attività lavorativa presso il Gruppo Iliad Italia;
2. i titolari di un rapporto di collaborazione professionale di cui all'articolo 409 c.p.c. (ad esempio, rapporto di agenzia) e all'art. 2 D.Lgs. 81/15 (collaborazioni organizzate dal committente);
3. i lavoratori o collaboratori che forniscono, a qualsiasi titolo, beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi e svolgono o hanno svolto la propria attività lavorativa presso il Gruppo Iliad Italia;
4. i fornitori, liberi professionisti e i consulenti che svolgono o hanno svolto la propria attività lavorativa presso il Gruppo Iliad Italia;
5. i volontari e i tirocinanti (retribuiti e non retribuiti);
6. gli azionisti (persone fisiche);
7. le persone con funzione di amministrazione, controllo, vigilanza o rappresentanza (di seguito esponenti), anche laddove tali funzioni sia esercitate in via di mero fatto.

Di seguito, tutti indicati come "Soggetti Tutelati Segnalanti".

6. Contenuto della Segnalazione

Le Segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti. Il segnalante deve fornire tutti gli elementi possibili in sua conoscenza, utili a consentire ai soggetti preposti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, sebbene non sia indispensabile che il segnalante disponga di prove sufficienti a dimostrare il fatto riportato.



A tal fine, di seguito si riportano gli elementi che le Segnalazioni dovrebbero preferibilmente riportare:

- le generalità del soggetto che effettua la Segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'azienda;
- l'azienda del Gruppo Iliad Italia oggetto della Segnalazione;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di Segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti segnalati;
- se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti Segnalati (e.g., la qualifica o il settore in cui svolge l'attività), ovvero i soggetti che hanno concorso alla commissione del presunto illecito;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
- eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

7. Invio delle Segnalazioni

I Soggetti Tutelati Segnalanti possono inviare le Segnalazioni, anche in forma anonima, tramite il **canale interno** utilizzando il portale "Segnalazione Etica" ("Piattaforma"), secondo le modalità esposte nel paragrafo 9, non appena vengano a conoscenza degli eventi che le hanno generate.

La Piattaforma messa a disposizione dalle società del Gruppo Iliad Italia è efficiente e offre un elevato livello di supporto che garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante.

Fermo restando l'utilizzo preferenziale del canale di segnalazione interno, le segnalazioni possono essere inviate tramite il **canale esterno** per le segnalazioni messo a disposizione dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ("ANAC") al seguente indirizzo: https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing_solo_ed_esclusivamente_al_ricorrere_delle_condizioni_di_seguito_illustrate.

In particolare, il canale esterno ANAC può essere utilizzato solo con riferimento alle segnalazioni relative a Iliad Italia S.p.A. e riguardanti violazioni delle specifiche normative dell'Unione Europea previste dal Decreto Whistleblowing sopra illustrate e solo se, al momento della presentazione della segnalazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

1. il canale interno, pur essendo obbligatorio, non è stato attivato dal Gruppo Iliad Italia o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne che devono essere in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati;

2. la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito da parte del gestore delle segnalazioni: si tratta dei casi in cui quest'ultimo non abbia intrapreso, entro i termini previsti dal Decreto Whistleblowing, alcuna attività circa l'ammissibilità della segnalazione, la verifica della sussistenza dei fatti segnalati o la comunicazione dell'esito dell'istruttoria svolta;
3. la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente sulla base di circostanze concrete ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che, se effettuasse una segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o che la segnalazione potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
4. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne sono disponibili sul sito internet dall'ANAC¹.

Infine, è comunque garantita al segnalante la possibilità di effettuare una **denuncia all'Autorità giudiziaria e contabile**, avendo diritto, ove ne ricorrano i presupposti, a tutte le cautele previste dal Decreto Whistleblowing.

Le società del Gruppo consentono la presentazione di Segnalazioni anonime, vale a dire Segnalazioni dalle quali non sia possibile ricavare l'identità del segnalante. I segnalanti anonimi devono, tuttavia, essere consci del fatto che la loro Segnalazione potrebbe comportare maggiori difficoltà di accertamento, potendo essere più complicato - nel caso in cui la segnalazione anonima venga inoltrata da un canale diverso rispetto al canale interno sopra descritto - per il destinatario mantenere i contatti con il segnalante anonimo e chiedere, ove necessario, la sua collaborazione. Al riguardo, pertanto, si incoraggia a non sporgere Segnalazioni in forma anonima, in quanto le Segnalazioni confidenziali facilitano il processo di accertamento dei fatti segnalati, nonché la collaborazione, l'interazione e l'eventuale richiesta di chiarimenti al segnalante, garantendo, inoltre, allo stesso la massima riservatezza e protezione ai sensi della legislazione applicabile. Infatti, il segnalante che non occultasse la propria identità sarà tutelato nella medesima, come meglio specificato nel paragrafo "Tutele". Ad ogni modo, nei casi di Segnalazione anonima, se la persona del segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, si applicano le misure di protezione previste nel prosieguo.

Qualora un dipendente o amministratore dovesse ricevere una Segnalazione da altri soggetti (ad es. dipendenti/terzi) in forma verbale o scritta, lo stesso ha l'obbligo di trasmettere la Segnalazione medesima, con immediatezza (e comunque non oltre 7

¹ Inoltre, il segnalante - per le sole segnalazioni relative a Iliad Italia S.p.A. e aventi ad oggetto violazioni delle specifiche normative dell'Unione Europea previste dal Decreto Whistleblowing sopra illustrate - può effettuare una divulgazione pubblica (tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone) soltanto laddove ricorra una delle condizioni previste dal Decreto Whistleblowing, avendo diritto, ove ne ricorrano i presupposti, a tutte le cautele previste dal Decreto medesimo.



giorni dal ricevimento) ed in via esclusiva, sempre secondo le modalità di seguito esposte, completa di tutta la eventuale documentazione di supporto pervenuta, non trattenendone copia ed astenendosi dall'intraprendere alcuna iniziativa autonoma di analisi e/o approfondimento.

La mancata comunicazione di una Segnalazione dovuta e/o ricevuta costituisce una violazione della presente Procedura, con l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari ai sensi del paragrafo 13 che segue.

8. Limitazioni di responsabilità

Non è punibile il Segnalante che riveli o diffonda Informazioni sulle Violazioni:

- 1) coperte dall'obbligo di segreto (cfr. artt. 326, 622, 623 c.p. e art. 2105 c.c.);
- 2) relative alla tutela del diritto d'autore;
- 3) relative alla protezione dei dati personali;
- 4) riveli o diffonda Informazioni sulle Violazioni che offendono la reputazione della Persona Coinvolta o Segnalata.

L'esclusione di responsabilità in oggetto opera esclusivamente quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi siano fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni sia necessaria per svelare la violazione e la Segnalazione sia stata effettuata nel rispetto delle condizioni richieste dal Decreto Whistleblowing e di cui alla presente Procedura.

Quando ricorrono le ipotesi di cui sopra, è esclusa ogni responsabilità di natura penale, civile o amministrativa. Tale responsabilità non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla Segnalazione o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

Salvo che il fatto costituisca di per sé reato, è esclusa la responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle Informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

9. La Piattaforma delle società del Gruppo Iliad Italia dedicata alle Segnalazioni

Attraverso l'utilizzo del canale interno, le segnalazioni, unitamente agli eventuali documenti a supporto, possono essere inviate dal segnalante con le seguenti modalità:

- tramite la Piattaforma "Segnalazione Etica" di ILIAD raggiungibile all'indirizzo <https://segnalazionetica.it.iliad.com/>.

Al fine della massima tutela della garanzia della propria riservatezza, nell'effettuare la segnalazione il segnalante dovrà seguire le istruzioni di dettaglio riportate all'interno della Piattaforma.

Infine, si ricorda che le Segnalazioni possono essere effettuate anche attraverso la posta ordinaria indirizzando la Segnalazione a:

- Legal Dpt. – Corporate & Compliance Affairs - Viale Francesco Restelli 1/A, 20124 – Milano

In tal caso, la Segnalazione sarà inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento (laddove il segnalante intenda essere identificato); la seconda con la Segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla Segnalazione. Entrambe le buste saranno, quindi, inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "*Strettamente confidenziale, Legal – Corporate & Compliance Affairs*".

10. Trattamento delle segnalazioni pervenute tramite il Portale

In merito alle segnalazioni ricevute tramite il Portale di ogni società del Gruppo, è responsabilità della funzione Legal del Gruppo Iliad Italia e, segnatamente, del Dipartimento *Corporate & Compliance Affairs* nella persona del *Corporate & Compliance Affairs Lead* e del *Corporate & Compliance Affairs Specialist* all'uopo nominati ("**Ricevente**"):

- ricevere la Segnalazione inviando al segnalante avviso di ricevimento **entro e non oltre 7 (sette) giorni** dalla presentazione della Segnalazione;
- darne diligente seguito valutando preliminarmente la Segnalazione e, quindi, la veridicità dei fatti segnalati;
- adottare le misure del caso per svolgere le dovute indagini;
- informare il segnalante del seguito dato alla segnalazione. Ove non sia possibile concludere l'istruttoria entro 3 (tre) mesi dalla presentazione della Segnalazione stessa, a fronte della necessità di ulteriori approfondimenti interni sulla Segnalazione ricevuta che dovessero rendersi necessari, il riscontro potrà essere anche solo interlocutorio, mediante comunicazione al segnalante dello stato di avanzamento dell'istruttoria medesima. In tale ultimo caso, terminata l'attiva di verifica e accertamento dei fatti segnalati, al segnalante sarà dato avviso della conclusione dell'istruttoria condotta;
- archiviare e conservare la documentazione rilevante relativa alla Segnalazione.

Tutte le Segnalazioni sono oggetto di analisi preliminare svolta dal Ricevente, al fine di verificare l'esistenza dei requisiti indicati dalla Procedura, ossia determinarne l'inerenza o meno all'ambito del Decreto Whistleblowing.

Qualora il Ricevente valutasse la Segnalazione una semplice lamentela personale o verificato che il fatto riportato è già stato riscontrato da una società del Gruppo Iliad Italia o dall'Autorità competente, procederà all'archiviazione della segnalazione, informandone il segnalante entro i termini sopra riportati.

Allo stesso modo il Ricevente contatterà il segnalante - se noto - in caso ritenesse la Segnalazione eccessivamente generica, al fine di chiedere di fornire elementi utili all'indagine.

Il Ricevente, poi, procederà all'archiviazione della Segnalazione se non siano forniti elementi ulteriori o siano comunque forniti elementi ritenuti insufficienti.

Nel caso, invece, il Ricevente ritenga necessaria una verifica, si passerà ad un'indagine approfondita sui fatti oggetto della segnalazione, al fine di appurarne la fondatezza.

È fatta salva inoltre, la possibilità per il segnalante di chiedere un aggiornamento o un riscontro in merito alla propria Segnalazione, ma anche di fornire ulteriori informazioni nel caso in cui il fatto oggetto di Segnalazione sia proseguito, interrotto, o addirittura aggravato.

Nel rispetto di quanto previsto nel paragrafo 11, sono previsti appositi flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza nei casi in cui la segnalazione abbia ad oggetto violazioni rilevanti ai sensi del Decreto 231.

Approfondimenti specifici

Con riferimento a ciascuna Segnalazione, laddove, a seguito delle analisi preliminari, emergano o siano comunque desumibili elementi utili e sufficienti per una valutazione della fondatezza della Segnalazione medesima, fatto salvo il diritto alla difesa del segnalato, il Ricevente - sempre **nel rispetto della riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti la cui identità deve essere tutelata (e.g. segnalato, persona menzionata nella segnalazione, etc.), nonché del contenuto della segnalazione da cui possa dedursi direttamente o indirettamente l'identità del segnalante medesimo** - provvederà ad avviare analisi specifiche, avvalendosi - ove necessario - delle strutture competenti (eventualmente anche tramite attività di *audit*), nonché coinvolgendo le funzioni aziendali eventualmente interessate dalla Segnalazione.

Conservazione della documentazione

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque **non oltre 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione**, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali.

11. Tutele

La presente Procedura garantisce la tutela, ai sensi della normativa applicabile, nei confronti del segnalante e del segnalato nonché degli altri soggetti coinvolti nella segnalazione negli ambiti che di seguito saranno illustrati.

Le misure di protezione di cui si dirà nel prosieguo si applicano quando ricorrono le seguenti condizioni:

- al momento della Segnalazione, il segnalante aveva fondato motivo di ritenere (*i.e.* deve ragionevolmente credere) che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di applicazione del Decreto Whistleblowing;
- la Segnalazione è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal Capo II del Decreto Whistleblowing, recante "Segnalazioni interne, segnalazioni esterne, obbligo di riservatezza e divulgazioni pubbliche" e, dunque in linea a quanto previsto dalla presente Procedura.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Le tutele e le misure di protezione del segnalante si applicano anche:

- o al facilitatore che in qualità di persona fisica assiste il segnalante nel processo di segnalazione e che opera all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere riservata;
 - o alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
 - o ai colleghi di lavoro della persona segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
 - o agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.
- **Riservatezza:** è garantita una protezione dei dati personali adeguata e conforme ai requisiti normativi applicabili, come specificato nel report di *Data Protection Impact Assessment* redatto dal Titolare del trattamento in relazione a tale fattispecie e come descritto nell'Informativa Privacy messa a disposizione dei soggetti interessati.

In particolare, l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui questa può direttamente o indirettamente evincersi, vengono trattate nel rispetto del principio di minimizzazione e, qualora presenti, non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere le segnalazioni.

La protezione dei dati personali e la massima riservatezza vengono garantite anche:

- nel caso di segnalazioni effettuate attraverso modalità diverse da quelle istituite in conformità al Decreto Whistleblowing o pervenute a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire le

segnalazioni, al quale, comunque, le stesse vanno trasmesse senza ritardo;

- a tutte le persone coinvolte e menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante, come sopra illustrato.
- **Protezione personale e divieto di ritorsione:** Nei confronti del segnalante, che effettua una Segnalazione ai sensi della presente Procedura non è consentita - né tollerata - alcuna forma di ritorsione e/o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla Segnalazione. Ed appunto, qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione e che provoca o può provocare, alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato. Nessun soggetto facente capo al Gruppo Iliad Italia può essere licenziato, demansionato, sospeso, minacciato, molestato o discriminato, in qualsiasi modo, per aver presentato una Segnalazione ai sensi della presente Procedura.

A titolo esemplificativo, costituiscono fattispecie ritorsive le seguenti condotte²:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

² Ai sensi dell'art. 17 del Decreto Whistleblowing, nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o, comunque, di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati nei confronti del Segnalante, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della Segnalazione. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla Segnalazione è a carico di colui che li ha posti in essere. In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dal Segnalante, se tali persone dimostrano di aver effettuato una Segnalazione e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale Segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Sul punto, inoltre:

- tale protezione è garantita anche quando la Segnalazione, seppur infondata, si basa su comprovati motivi che hanno indotto il segnalante a ritenere che le informazioni segnalate fossero veritiere al momento della Segnalazione;
 - qualsiasi violazione del divieto di porre in essere comportamenti ritorsivi e discriminatori può comportare l'avvio di procedimenti disciplinari nei confronti dell'individuo che ha posto in essere tali comportamenti e l'adozione di adeguate misure disciplinari/di sostegno alle parti eventualmente coinvolte, in conformità alla legislazione vigente e ai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili.
 - fermo quanto sopra, il segnalante può comunicare all'ANAC le Ritorsioni che ritiene di avere subito, ai fini dell'attivazione delle ulteriori tutele di cui all'art. 19 del Decreto Whistleblowing, anche in sede giudiziaria.
- **Rinunce e transazioni:** le rinunce e le transazioni, integrali o parziali che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal Decreto Whistleblowing non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'art. 2113, quarto comma, del Codice civile.
 - **Misure di sostegno:** È istituito presso l'Anac l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono al segnalante misure di sostegno. Le misure di sostegno fornite dagli enti del Terzo settore consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di Segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.
 - **Abuso:** sono evitate situazioni in cui il segnalante abusi della presente Procedura per ottenere vantaggi personali;
 - **Legalità:** nessun procedimento disciplinare si può basare esclusivamente sulla Segnalazione.

12. Trattamento delle segnalazioni ricevute per mezzo di canali non ufficiali

La ricezione delle segnalazioni ricevute per mezzo di canali non ufficiali verrà gestita dal Ricevente nel pieno rispetto della normativa applicabile e dei principi di protezione dei dati personali identificati dal Titolare del trattamento. In particolare, per le segnalazioni trasmesse attraverso canali di posta cartacea ed elettronica, la riservatezza della identità del segnalante (come anche del contenuto della Segnalazione) è tutelata con le seguenti modalità:

- la corrispondenza cartacea indirizzata al Ricevente deve essere consegnata chiusa (così come recapitata dal servizio postale o *brevi manu*);
- a ciascuna segnalazione è attribuito un codice univoco, che viene comunicato al segnalante in sede di riscontro;
- la segnalazione e la documentazione cartacea è custodita in un armadio chiuso, mentre quella inviata a mezzo di posta elettronica è protocollata ed archiviata all'interno del protocollo informatico con modalità riservata e protetta anche attraverso misure tecniche quali la cifratura;

- i dati relativi alle condotte illecite segnalate sono contenuti, insieme alla documentazione allegata, all'interno di uno specifico fascicolo riservato del protocollo, al quale può accedere soltanto il Ricevente ed eventualmente il personale deputato all'istruttoria all'uopo coinvolto e nominato dal Ricevente.

13. Sistema disciplinare

L'inosservanza della presente Procedura e, in particolare, la violazione delle misure di tutela del segnalante, nonché effettuare con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate, comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie previste dal Sistema disciplinare di cui alla Parte Generale del Modello ex Decreto 231 implementato da ciascuna delle società del Gruppo Iliad Italia come applicabili.

14. Informazione e Formazione

Il Gruppo Iliad Italia garantisce la massima diffusione e accessibilità della Procedura a tutti i dipendenti, collaboratori e terzi interessati.

A tal fine, la Procedura è resa disponibile:

- In formato digitale, sul sito internet aziendale, in una sezione dedicata;
- In fase di assunzione di nuovi dipendenti.

Inoltre, la formazione in materia di *whistleblowing* e di *compliance* è parte integrante dei piani di formazione del personale della Società.